

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6 con questa modificazione.

(È approvato).

Articolo 8 che diventa 7.

« Il primo alinea dell'articolo 36 del testo unico delle leggi postali è modificato come segue:

« Le mostre ed i campioni di merci sono sottoposti alla tassa di 4 centesimi sino al peso di 50 grammi aggiungendo altri due centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di maggior peso ».

L'onorevole Fortunati propone la soppressione di questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

FORTUNATI. Non sono convinto delle ragioni addotte dall'onorevole ministro per giustificare questo aggravio, e soprattutto non mi persuade l'ultima, quella cioè delle frodi che occorre evitare.

Raddoppiando la tariffa, si aggraveranno le condizioni dei commercianti, e non si eviteranno le frodi.

Tuttavia, ritiro il mio emendamento, visto che non sarebbe approvato.

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa pure aveva proposto un emendamento soppressivo. Non essendo presente, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 9 che diventa 8.

« Il primo alinea dell'articolo 26 del testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto 23 dicembre 1899, n. 501, è modificato e sostituito dal seguente:

« La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle Amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, è stabilita come segue:

millesimi cinque per ogni esemplare non eccedente, comprese le fasce, 50 grammi;

millesimi sei per ogni esemplare eccedente i 50 grammi sino a 60 grammi;

millesimi otto e mezzo per ogni esemplare eccedente i 60 grammi sino ai 75 grammi;

aggiungendo millesimi due e mezzo per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi di maggior peso ».

A questo articolo l'onorevole Rava, insieme con gli onorevoli Romussi, Cottafavi, Marangoni, Campanozzi, Bignami, Dentice, Toscanelli, Daneo, Di Cambiano, Paniè, Faelli, Caudiani, Caputi, Cardani, Manfredo Manfredi, Congiu, Lucifero, Celesia, Speranza e Morpurgo, aveva proposto il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire:

« La tassa di francatura dei giornali quotidiani e di tutti gli altri periodici sottoposti alle disposizioni del capo 8° della legge sulla stampa in data 26 marzo 1848 (il resto identico) ».

Non essendo presente l'onorevole Rava, s'intende che abbia rinunciato a questo emendamento.

Segue l'articolo 10 che diventa 9, e per il quale il Governo propone la seguente nuova dizione:

Art. 10 che diventa 9.

« L'articolo 27 del citato testo unico delle leggi postali è modificato e sostituito dal seguente:

« La tassa di francatura di cui nell'articolo precedente è applicata ai periodici, pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle amministrazioni o dagli editori, che escano non meno di una volta al mese ed abbiano come speciale carattere e precipuo scopo quelli indicati nell'articolo 71 del regolamento generale approvato con regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120.

« La tassa di francatura dei rimanenti periodici, che escano non meno di una volta per semestre e siano egualmente spediti dalle amministrazioni e dagli editori, è di un centesimo per ogni 50 grammi di peso ».

L'onorevole Buonanno, insieme con gli onorevoli Speranza, Fraccaereta, Marangoni, Larizza, Angiulli, La Lumia, Rizza, Scallori, Grosso-Campana, De Cesare, ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma, aggiungere le parole:

« Ai giornali che escano non meno di una volta per settimana, e che spediscono non meno di duemila copie per numero, si applica la tariffa dei giornali quotidiani, di cui all'articolo precedente ».

L'onorevole Buonanno ha facoltà di parlare.

BUONANNO. Dopo gli emendamenti presentati dall'onorevole ministro ed accettati dalla Commissione, il mio emendamento non ha più ragion di essere.